

Codice delle obbligazioni *Avamprogetto* (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

Modifica del xxxx

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del...¹,
decreta:

I

1. Il titolo terzo della parte prima del Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 127

G. Prescrizione
I. Principi

¹ I crediti si prescrivono con il decorso del termine di prescrizione.

² Scaduto il termine di prescrizione, il debitore ha il diritto di rifiutare la prestazione.

³ Il giudice non può rilevare d'ufficio l'eccezione di prescrizione.

Art. 128

II. Termini
1. Termine
relativo

¹ Il termine di prescrizione è di tre anni.

² Decorre dal giorno in cui il creditore ha avuto conoscenza del proprio credito e dell'identità del debitore, ma non prima che inizi a decorrere il termine assoluto.

Art. 129

2. Termine
assoluto
a) Disposizioni
generali

¹ Il termine di prescrizione scade in ogni caso dieci anni dopo l'inizio dell'esigibilità del credito.

² Anziché dall'inizio dell'esigibilità, il termine decorre:

1. per le pretese di risarcimento e di riparazione: dal giorno della commissione dell'atto che ha causato il danno;
2. per l'intero credito relativo a rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche: dal giorno della scadenza della prima prestazione arretrata.

¹ FF ...
² RS 220

Art. 130

b) In caso di danni a persone

Per le pretese risultanti da danni a persone, il termine di prescrizione assoluto scade in ogni caso trent'anni dopo il giorno in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno.

Variante ad art. 129/130

2. Termine assoluto

¹ Il termine di prescrizione scade in ogni caso vent'anni dopo l'inizio dell'esigibilità del credito.

² Anziché dall'inizio dell'esigibilità, il termine decorre:

1. per le pretese di risarcimento e di riparazione: dal giorno della commissione dell'atto che ha causato il danno;
2. per l'intero credito relativo a rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche: dal giorno della scadenza della prima prestazione arretrata.

Art. 131

III. Prescrizione delle pretese accessorie e delle prestazioni periodiche

¹ Prescritto il credito principale, sono prescritti anche gli interessi e le altre pretese accessorie del medesimo.

² Nel caso delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche, le singole prestazioni sono prescritte se lo è l'intero credito.

Art. 132

IV. Computo dei termini

¹ Nel computo del termine di prescrizione non si tiene conto del giorno nel quale comincia a decorrere il termine e la prescrizione non è compiuta se non quando l'ultimo giorno è decorso infruttuosamente.

² Per il rimanente, si applicano anche alla prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell'adempimento dei contratti.

Art. 133

V. Modifica e rinuncia
1. Modificabilità dei termini

¹ Il termine di prescrizione relativo può essere accorciato fino a un minimo di un anno o prolungato fino a un massimo di dieci anni.

² Il termine di prescrizione assoluto può essere accorciato fino a un minimo di tre anni o prolungato fino a un massimo di trent'anni.

³ Le condizioni generali di contratto che prevedono una riduzione del termine di prescrizione in caso di danni alle persone sono nulle.

⁴ L'inizio dei termini di prescrizione può essere modificato purché siano rispettati i termini minimi e i termini massimi.

2. Rinuncia
all'eccezione di
prescrizione

Art. 134

¹ Il debitore può rinunciare, alla scadenza della prescrizione, all'eccezione di prescrizione. La rinuncia è dichiarata in forma scritta.

² La rinuncia può essere dichiarata per una durata massima di dieci anni a partire dal compimento della prescrizione. Se non è indicato alcun termine, la rinuncia vale per un anno.

³ Se è espressa prima del compimento della prescrizione, la rinuncia è considerata come proroga del termine di prescrizione.

3. Effetti nei
confronti di terzi

Art. 135

¹ La modifica e la rinuncia non sono opponibili agli altri debitori solidali.

² Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.

Variante:

³ La modifica e la rinuncia da parte del debitore producono invece effetto nei confronti dell'assicuratore e viceversa, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore.

VI. Sospensione

Art. 136

¹ La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

1. per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale;
2. per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché detto mandato è efficace;
3. per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;
4. per i crediti fra i partner durante l'unione domestica registrata;
5. per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro;
6. per i crediti alla morte del debitore durante l'inventario per atto pubblico;
7. fintanto che il debitore ha l'usufrutto del credito;
8. fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi oggettivi.

² Alla scadenza del giorno in cui cessano tali rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.

³ Sono fatte salve le disposizioni speciali della legislazione sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 137

VII. Interruzione e nuova decorrenza
1. Atti interruttivi

La prescrizione è interrotta:

1. mediante riconoscimento del debito da parte del debitore, in particolare mediante il pagamento di interessi o acconti oppure la dazione di pegni o fideiussioni;
2. mediante atto di esecuzione, istanza di conciliazione, azione, rimedio giuridico o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento.

Art. 138

2. Nuova decorrenza

¹ L'interruzione comporta l'inizio di nuovi termini di prescrizione.

² I nuovi termini iniziano a decorrere:

1. con il riconoscimento, in caso di riconoscimento del credito;
2. ad ogni singolo atto esecutivo, in caso di esecuzione per debiti;
3. dal momento della conclusione della lite dinanzi all'autorità adita, in caso di istanza di conciliazione, azione, rimedio giuridico o eccezione;
4. dal momento in cui il credito può nuovamente essere fatto valere secondo la legislazione sul fallimento, in caso di insinuazione nel fallimento.

Art. 139

3. Durata dei nuovi termini

¹ I nuovi termini coincidono con il termine di prescrizione relativo e con il termine di prescrizione assoluto.

² Se il credito è riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o è stabilito con decisione giudiziaria, il nuovo termine di prescrizione relativo è sempre di dieci anni.

Art. 140

4. Effetti su altri crediti

L'interruzione ha effetto anche sui crediti contro lo stesso debitore che, in virtù dello stesso titolo giuridico, affiancano o sostituiscono il credito in questione.

Art. 141

5. Effetti tra coobbligati

¹ L'interruzione nei confronti di un debitore solidale o un altro condobbligato di una prestazione indivisibile ha effetto anche nei confronti

degli altri condebitori, a condizione che si fondi su un atto del creditore.

² L'interruzione nei confronti del debitore principale ha effetto anche nei confronti dei suoi fideiussori, a condizione che si fondi su un atto del creditore.

³ L'interruzione nei confronti dei fideiussori non ha invece effetto nei confronti del debitore principale.

Variante:

⁴ L'interruzione nei confronti dell'assicuratore produce effetto anche nei confronti della persona civilmente responsabile e viceversa, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore.

Art. 142

VIII. Credito con
pegno mobiliare

L'esistenza di un pegno mobiliare non esclude la prescrizione di un credito, ma detta prescrizione non impedisce al creditore di far valere il diritto di pegno.

2. Le disposizioni seguenti del Codice delle obbligazioni sono modificate come segue:

Art. 60

Abrogato

Art. 67

Abrogato

Art. 201 cpv. 4

⁴ Il compratore deve dare notizia dei difetti in ogni caso entro due anni dalla consegna della cosa.

Art. 210 cpv. 1 e 3

Abrogati

Art. 219 cpv. 3

³ Il compratore deve comunicare i difetti di un fabbricato in ogni caso entro cinque anni dall'acquisto della proprietà.

III. Perenzione e azione degli eredi

Art. 251, titolo marginale

Art. 315

Abrogato

H. Irrinunciabilità

Art. 341, titolo marginale e cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 370 cpv. 4

⁴ Il committente deve dare avviso dei difetti in ogni caso entro due anni dalla consegna dell'opera o entro cinque anni dalla stessa se si tratta di una costruzione immobiliare; altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante eventuali difetti.

Art. 371

Abrogato

7. Eccezione di difetti nonostante la prescrizione

Art. 454, titolo marginale nonché cpv. 1 e 3

¹ *Abrogato*

³ *Abrogato*

Art. 507 cpv. 5

⁵ Il diritto di regresso si prescrive in tre anni dal giorno in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore ed è venuto a conoscenza dell'identità del debitore principale, ma al più tardi dopo dieci anni dal momento in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore.

Art. 678 cpv. 4

Abrogato

Art. 760

Abrogato

Art. 864 cpv. 4

Abrogato

Art. 878 cpv. 2

² I diritti di regresso dei soci tra loro si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si è avuta

conoscenza del responsabile, ma al più tardi con il decorso di dieci anni dal pagamento.

Art. 919

Abrogato

Art. 1070

Abrogato

2. Effetto
dell'interruzione

Art. 1071, titolo marginale e cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 1098 cpv. 1

¹ In quanto non siano incompatibili con la sua natura, al vaglia cambiario sono applicabili le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:

...

la prescrizione (art. 1069 e 1071)

...

Art. 1143 cpv. 1 n. 18

¹ Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all'assegno bancario:

...

18. articolo 1071 sull'interruzione della prescrizione;

...

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo

Art. 85 cpv. 3

³ Il diritto al rimborso si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁴ in materia di prescrizione. Tali crediti non fruttano interesse.

2. Legge del 14 marzo 1958⁵ sulla responsabilità

Art. 20 cpv. 1

¹ Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione.

Art. 21

Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione. Tuttavia, il termine relativo comincia a decorrere soltanto il giorno in cui la prestazione è stata effettuata e si è avuta conoscenza del responsabile.

Art. 23

¹ Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione .

² *Abrogato*

³ RS 142.31

⁴ RS 220

⁵ RS 170.32

3. Codice civile ⁶

Art. 93

Abrogato

Art. 455 nCC⁷

Abrogato

Art. 586 cpv. 2

²*Abrogato*

Art. 601

Abrogato

Art. 637 cpv. 3

³*Abrogato*

Art. 754

5. Prescrizione
dell'azione di
risarcimento

¹ Le azioni di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa, come quelle dell'usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di apparecchi ed impianti, si prescrivono conformemente alle disposizioni generali in materia di prescrizione .

² Il termine di prescrizione assoluto comincia a decorrere con la restituzione della cosa.

Art. 911 cpv. 3

³*Abrogato*

Titolo finale

Art. 49

F. Prescrizione.

¹ Alle pretese non ancora prescritte secondo il diritto anteriore si applica il nuovo diritto.

⁶ **RS 210**

⁷ Disposizione secondo la modifica del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione FF 2009 141); entrata in vigore: 1° gennaio 2013

² Se la presente legge prevede termini più brevi rispetto al diritto anteriore, tali termini cominciano a decorrere soltanto con l'entrata in vigore della presente legge.

³ La prescrizione di pretese derivanti da danni alle persone è retta dal nuovo diritto. Ciò vale anche se la decisione sulla prescrizione è già passata in giudicato.

Variante ad art. 49 Titolo finale CC:

¹ Alle pretese non ancora prescritte secondo il diritto anteriore si applica il nuovo diritto.

² Il nuovo diritto si applica anche nel caso in cui il termine di prescrizione assoluto sia scaduto secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto.

³ Se la presente legge prevede termini più brevi rispetto al diritto anteriore, tali termini cominciano a decorrere soltanto con l'entrata in vigore della presente legge.

4. Legge federale del 18 giugno 1993⁸ sulla responsabilità per danno da prodotti

Art. 9 Prescrizione

Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁹ in materia di prescrizione.

Art. 10

Abrogato

5. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁰ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 6

¹ L'azione di risarcimento del danno si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni¹¹ in materia di prescrizione.

2. Prescrizione

⁸ RS 221.112.944

⁹ RS 220

¹⁰ RS 281.1

¹¹ RS 220

² *Abrogato*

Art. 149a cpv. 1

¹ Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in dieci anni dal rilascio dell'attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell'apertura della successione.

Art. 292

L'azione revocatoria si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni¹² in materia di prescrizione.

E. Prescrizione

Disposizione finale della modifica del xxx

La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all'entrata in vigore della modifica del xxx decorre dall'entrata in vigore di detta modifica, sempre che in tale data i crediti non siano già prescritti.

6. Legge federale del 7 ottobre 1983¹³ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 11 cpv. 2

² Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni¹⁴ in materia di prescrizione.

7. Legge militare del 3 febbraio 1995¹⁵

Art. 143 Prescrizione

¹ Le pretese di risarcimento contro la Confederazione e le pretese della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescri-

¹² RS 220

¹³ RS 420.1

¹⁴ RS 220

¹⁵ RS 510.10

vono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni¹⁶ in materia di prescrizione.

² Il termine relativo per le pretese della Confederazione di cui all'articolo 138 decorre soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

³ *Abrogato*

⁴ È considerata azione ai sensi dell'articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS.

8. Legge federale del 4 ottobre 2002¹⁷ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 65 Prescrizione

¹ Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 60, 61 e 64 si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni¹⁸ in materia di prescrizione.

² Il termine relativo per i diritti di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l'articolo 61 decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

³ *Abrogato*

⁴ È considerata azione ai sensi dell'articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.

9. Legge federale dell'8 ottobre 1982¹⁹ sull'approvvigionamento economico del Paese

Art. 15, secondo periodo

Abrogato

¹⁶ RS 220
¹⁷ RS 520.1
¹⁸ RS 220
¹⁹ RS 531

Art. 36 Prescrizione

Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 e le pretese che possono essere fatte valere dalle persone lese giusta l'articolo 32 capoverso 4 si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni²⁰ in materia di prescrizione.

10. Legge del 5 ottobre 1990²¹ sui sussidi

Art. 32 Prescrizione

¹ I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità e il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni²² in materia di prescrizione.

² *Abrogato*

³ Se il beneficiario ha ommesso la comunicazione prevista dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto in dieci anni dall'inizio dell'esigibilità del credito.

⁴ *Abrogato*

Art. 33

Abrogato

11. Legge federale del 13 dicembre 1974²³ sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

Art. 6 cpv. 2 e 3

² Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni²⁴ in materia di prescrizione.

³ *Abrogato*

²⁰ RS 220

²¹ RS 616.1

²² RS 220

²³ RS 632.111.72

²⁴ RS 220

12. Legge federale del 20 giugno 1930²⁵ sull'espropriazione

Art. 14 cpv. 2

L'espropriante deve risarcire all'espropriato il danno che deriva dalla sua rinuncia. L'azione di risarcimento è promossa davanti alla commissione di stima. Il diritto al risarcimento si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni²⁶ in materia di prescrizione; il termine di prescrizione assoluto comincia tuttavia a decorrere dalla dichiarazione di rinuncia.

Art. 105

IV. Prescrizione Il diritto di ottenere la retrocessione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni²⁷ in materia di prescrizione.

13. Legge del 24 giugno 1902²⁸ sugli impianti elettrici

Art. 37

Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni²⁹ in materia di prescrizione.

14. Legge federale del 19 dicembre 1958³⁰ sulla circolazione stradale

Art. 83

Prescrizione ¹ Le pretese di risarcimento o di riparazione derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni³¹ in materia di prescrizione.

² *Abrogato*

³ Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore o da velocipedi, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge si prescrivono

²⁵ RS 711

²⁶ RS 220

²⁷ RS 220

²⁸ RS 734.0

²⁹ RS 220

³⁰ RS 741.01

³¹ RS 220

conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione . Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

⁴ *Abrogato*

15. Legge del 20 marzo 2009³² sul trasporto di viaggiatori

Art. 48 Prescrizione

Le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni³³ in materia di prescrizione.

16. Legge del 4 ottobre 1963³⁴ sugli impianti di trasporto in condotta

Art. 39

¹ L'azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni³⁵ in materia di prescrizione.

² *Abrogato*

³ Il regresso tra le persone civilmente responsabili di un evento dannoso e il regresso dell'assicuratore si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

⁴ *Abrogato*

3. Disposizioni
comuni
a. Prescrizione

³² RS 745.1

³³ RS 220

³⁴ RS 746.1

³⁵ RS 220

17. Legge federale del 3 ottobre 1975³⁶ sulla navigazione interna

Art. 34 cpv. 3

³ L'azione di regresso dell'assicuratore si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni³⁷ in materia di prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

18. Legge federale del 23 settembre 1953³⁸ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Art. 124 cpv. 1

I crediti derivanti da atti di avaria comune si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni³⁹ in materia di prescrizione.

19. Legge federale del 21 dicembre 1948⁴⁰ sulla navigazione aerea

Art. 68

III.Prescrizione Le azioni si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁴¹ in materia di prescrizione.

20. Legge del 7 ottobre 1983⁴² sulla protezione dell'ambiente

Art. 59c cpv. 1

¹ Le pretese di risarcimento si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁴³ in materia di prescrizione.

³⁶ RS 747.201

³⁷ RS 220

³⁸ RS 747.30

³⁹ RS 220

⁴⁰ RS 748.0

⁴¹ RS 220

⁴² RS 814.01

⁴³ RS 220

21. Legge federale del 24 gennaio 1991⁴⁴ sulla protezione delle acque

Art. 66 cpv. 2

² Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁴⁵ in materia di prescrizione .

22. Legge del 17 giugno 2005⁴⁶ contro il lavoro nero

Art. 15 cpv. 2 e 3

² L'azione d'accertamento proposta secondo il capoverso 1 interrompe la prescrizione ai sensi dell'articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni⁴⁷.

³ La competenza per territorio è retta dall'articolo 34 del Codice di procedura civile⁴⁸.

23. Legge del 6 ottobre 1995⁴⁹ sul servizio civile

Art. 59 Prescrizione, disposizioni generali

¹ Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione nonché le azioni di risarcimento della medesima si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁵⁰ in materia di prescrizione.

² *Abrogato*

Art. 60 cpv. 2

² Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁵¹ in materia di prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

⁴⁴ RS **814.20**

⁴⁵ RS **220**

⁴⁶ RS **822.41**

⁴⁷ RS **220**

⁴⁸ RS **272**

⁴⁹ RS **824.0**

⁵⁰ RS **220**

⁵¹ RS **220**

Art. 61 Interruzione ed opponibilità della prescrizione

¹ *Abrogato*

² È considerata azione ai sensi dell'articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni⁵² la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell'azienda delle PTT e delle FFS nonché al Consiglio dei Politecnici, sempre che siano istituti d'impiego, e al Dipartimento federale delle finanze.

24. Legge federale del 6 ottobre 2000⁵³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 72 cpv. 3

Il diritto di regresso dell'assicuratore si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁵⁴ in materia di prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

25. Legge federale del 20 dicembre 1946⁵⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 52 cpv. 3 e 4

³ Il diritto al risarcimento del danno si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁵⁶ in materia di prescrizione.

⁴ *Abrogato*

26. Legge federale del 25 giugno 1982⁵⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 41 cpv. 2

² I crediti si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione .

52 RS 220

53 RS 830.1

54 RS 220

55 RS 831.10

56 RS 220

57 RS 831.40

Art. 52 cpv. 2 e 3

² Il diritto al risarcimento del danno si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁵⁸ in materia di prescrizione.

³ Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione relativo per l'esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

27. Legge del 25 giugno 1982⁵⁹ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 88 cpv. 3 e 4

³ Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁶⁰ in materia di prescrizione.

⁴ *Abrogato*

28. Legge federale del 20 marzo 1970⁶¹ per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Art. 14

¹ I diritti alla restituzione giusta l'articolo 13 capoversi 1 e 2, si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁶² in materia di prescrizione.

² *Abrogato*

29. Legge del 1° luglio 1966⁶³ sulle epizootie

Art. 45 cpv. 2 e 3

² Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁶⁴ in materia di prescrizione.

58 RS 220

59 RS 837.0

60 RS 220

61 RS 844

62 RS 220

63 RS 916.40

³ *Abrogato*

30. Legge del 19 dicembre 2003⁶⁵ sulla firma elettronica

Art. 18 Prescrizione

Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁶⁶ in materia di prescrizione.

31. Legge del 23 giugno 2006⁶⁷ sugli investimenti collettivi

Art. 147 Prescrizione

¹ L'azione di risarcimento si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁶⁸ in materia di prescrizione.

² *Abrogato*

32. Legge del 3 ottobre 2008⁶⁹ sui titoli contabili

Art. 27 cpv. 4

⁴ Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁷⁰ in materia di prescrizione.

Art. 28 cpv. 4

⁴ Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁷¹ in materia di prescrizione.

Art. 29 cpv. 4

⁴ Le pretese di cui al capoverso 2 si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁷² in materia di prescrizione.

⁶⁴ RS 220

⁶⁵ RS 943.03

⁶⁶ RS 220

⁶⁷ RS 951.31

⁶⁸ RS 220

⁶⁹ RS 957.1

⁷⁰ RS 220

⁷¹ RS 220

